

SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Sentenza del 18.11.2025 n. 15382 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Cartella di pagamento – Controllo automatico – Contraddittorio preventivo –
Obbligo - Esclusione - Fattispecie

Massima

Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi in base alla dichiarazione resa dal contribuente, *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600/1973, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile far valere eventuali doglianze in sede di impugnazione degli atti consequenziali. (Nel caso di specie non è stato ritenuto applicabile l'art. 6 dello Statuto del contribuente, evocato dal ricorrente - che sanziona con la nullità la cartella quando manchi la previa comunicazione di irregolarità, fatta salva l'ipotesi che "vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione").

Rif. Normativi

D.P.R. n. 600/1973 art. 36 bis; D.L. n. 41/2021 art. 4, comma 1 e art. 5, comma 8; D.Lgs n. 159/2015 art. 12

Conformità

Cass. Sent. n. 33344/2019

Anno pubb.

2025